

Nel periodo delle festività natalizie lo Studio DMZ sarà chiuso dal 27 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

DMZ AGGIORNA N. 236 DEL 17 DICEMBRE 2024

OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI

Con l'arrivo delle festività natalizie, molte imprese e professionisti scelgono di offrire omaggi ai propri dipendenti. Occorre puntualizzare gli aspetti IVA, di deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, il trattamento IRAP e l'eventuale tassazione in capo al dipendente come fringe benefit. Infine, occorre distinguere il caso del bene omaggiato, dal caso del pranzo o della cena natalizia.

Beni omaggiati ai dipendenti, aspetti IVA - Il trattamento IVA degli omaggi natalizi ai dipendenti dipende dalla natura dei beni. Ad essere discriminante è il fatto che si tratti, o meno, di beni alla cui produzione o vendita è diretta l'attività del soggetto omaggiante.

* Se si tratta di beni che non sono oggetto dell'attività di impresa, l'IVA assolta sull'acquisto è totalmente indetraibile per mancanza del requisito di inerenza con l'attività svolta.

Di conseguenza, la successiva cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione

* Se, invece, i beni sono oggetto dell'attività di impresa, l'IVA assolta sull'acquisto è detraibile. Da ciò consegue, tuttavia, che la successiva cessione gratuita è un'operazione rilevante ai fini IVA. L'imposta deve essere calcolata sul prezzo di acquisto o, in mancanza, sul costo di produzione al momento della cessione e gestita similmente a quanto previsto nel caso di omaggi a terzi di beni alla cui produzione o vendita è diretta l'attività dell'impresa. Se, invece, l'IVA assolta sull'acquisto non viene portata in detrazione, allora la successiva cessione è fuori campo IVA.

Beni omaggiati ai dipendenti, la deduzione del costo ai fini delle imposte dirette - L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli omaggi ai dipendenti non possono essere considerati spese di rappresentanza, in quanto si tratta di spese prive di finalità promozionali. Gli omaggi natalizi ai dipendenti sono disciplinati diversamente per imprese e professionisti, ma in entrambi i casi le relative spese sono considerate spese per prestazioni di lavoro, integralmente deducibili.

* Per le **imprese** le spese sostenute in denaro o in natura per i dipendenti, incluse le liberalità, sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal valore dei beni omaggiati.

* Per i **professionisti** le erogazioni liberali ai dipendenti sono spese inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

Beni omaggiati ai dipendenti, la deduzione del costo ai IRAP - Sia per le imprese, sia per i professionisti, i costi sostenuti per gli omaggi natalizi destinati ai dipendenti non sono deducibili ai fini IRAP, in quanto qualificati come costi sostenuti per il lavoro dipendente.

Omaggi natalizi ai dipendenti e fringe benefit - Come tutte le erogazioni liberali in natura concesse dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, anche gli omaggi natalizi costituiscono reddito da lavoro dipendente, tassato, se di importo superiore alle soglie previste dalla norma. Tali soglie, dal 2024 prevedono una franchigia di 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico, ed una franchigia di 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Se il valore complessivo dei fringe benefit concessi supera la franchigia applicabile, l'intero ammontare diventa imponibile e deve essere tassato come reddito di lavoro dipendente.

Pranzi e cene natalizie con i dipendenti - I pranzi o le cene di Natale organizzate per i propri dipendenti sono considerate prestazioni di servizi gratuite e, in quanto tali, non rientrano tra le spese di rappresentanza, né seguono il trattamento previsto per la cessione gratuita di beni.

Dal punto di vista IVA, questa sarà totalmente indetraibile per mancanza del requisito di inerenza. Sotto il profilo reddituale, trattandosi di spese di vitto, tali costi sono deducibili dal reddito d'impresa nei limiti del 75% del totale. Analoga previsione è riferibile ai redditi di lavoro. Inoltre, queste spese sono deducibili entro il limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Per concludere, **dal punto di vista IRAP**, anche in questo caso si tratta di costi irrilevanti, in quanto assimilati a costi per il personale dipendente.

Lo Studio resta a completa disposizione.